

# **FISCT**

## **CODICE DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **Preambolo**

#### **I) Ordinamento della giustizia sportiva, nomina GS e competenza**

1. La FISCT si avvale per la propria disciplina e giustizia sportiva della Commissione Disciplina Nazionale formata da tre giudici sportivi che agiscono in condizioni di piena autonomia assicurata da specifiche norme.
2. I Giudici Sportivi, nominati per ogni biennio dal Presidente d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, giudicano in primo grado secondo le competenze indicate dal relativo codice e dalle leggi vigenti sia per tutti i campionati e le competizioni organizzate dalla federazione che per quelle FISTF in terra italiana ed in terra straniera, ove lì ricorrano gravi infrazioni commesse da associati FISCT.
3. Le competenze degli organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal presente codice di giustizia sportiva e dalle leggi vigenti.

#### **II) Infrazioni e sanzioni**

I tesserati, i quali compiano infrazioni ed illeciti suscettibili di sanzione secondo il presente codice di giustizia sportiva, saranno puniti a seconda della gravità della sanzione stessa, cioè con sanzione *ad hoc* oppure anche partendo dalla sanzione intermedia e più grave della minima e, se del caso, cumulativamente con altre.

#### **III) Supremo giudizio**

Il Presidente, sentite tutte le parti in giudizio nonché i giudici sportivi, d'intesa con questi è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva. La sua deliberazione è inoppugnabile.

### **Art. 1 Doveri ed obblighi generali**

1. Le persone e gli organismi soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.
2. I tesserati sono tenuti a rispondere agli Organi della Giustizia Sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi.
3. Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri tesserati, nonché di fare comunicati o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari. I trasgressori saranno puniti a seconda della gravità delle dichiarazioni.
4. I tesserati che pubblicamente anche con esternazioni mantengono comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente od indirettamente, idonei a costituire incitamento a forme di violenza, sono puniti con proposta di radiazione al Presidente Federale il quale giudicherà secondo equità.

### **Art. 2 Illecito sportivo e obbligo di denuncia**

1. Rispondono di **ILLECITO SPORTIVO** i tesserati e le società, per responsabilità diretta sia essa anche oggettiva o presunta, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.
2. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica o durante il torneo è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
3. Il tesserato che comunque abbia avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ha il dovere di informarne, senza indugio, mediante esposto-lettera, la Commissione Disciplina.

### **Art. 3 Illecito amministrativo**

1. I tesserati sono tenuti a fornire alla Commissione Disciplina risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad esse rivolte ed a produrre tutti i documenti richiesti da tali organi. In caso di **MANCATA, PARZIALE, ALTERATA O FALSIFICATA DOCUMENTAZIONE, NONCHÉ DI MENDACE, RETICENTE O PARZIALE RISPOSTA AI QUESITI**, essi e/o la società responsabile sono punibili con la sanzione dell'ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa esserle irrogata per fatti più gravi preveduti dai commi seguenti.
2. I tesserati che, mediante **FALSIFICAZIONE DEI PROPRI O DI ALTRI DOCUMENTI, TENTANO DI OTTENERE OD OTTENGONO L'ISCRIZIONE AD UNA COMPETIZIONE SPORTIVA A CUI NON AVREBBERO POTUTO ESSERE AMMESSI SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI FEDERALI VIGENTI AL MOMENTO DEL FATTO** sono puniti con una delle sanzioni previste dal n°3 in poi del successivo art. 8.

### **Art. 4 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni**

1. Ai tesserati è fatto divieto, nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento o al tesseramento di avvalersi di mediatori.

2. Agli stessi è fatto altresì divieto di svolgere tali pratiche, tranne che l'attività non sia svolta nell'interesse del proprio club.
3. I trasgressori sono puniti con l'ammonizione, salvo gravità.

#### **Art. 5 Responsabilità del giocatore e del club**

1. I tesserati che hanno la **LEGALE RAPPRESENTANZA DEI CLUB** sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni ascritte ai club medesimi.
2. Il giocatore che funge da **CAPITANO DELLA SQUADRA in una determinata gara** è responsabile, a termini del presente Codice, delle infrazioni compiute dai giocatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
3. I club possono essere ritenuti anche responsabili in via presuntiva a titolo "oggettivo" nei casi previsti dal presente Codice.

#### **Art. 6 Responsabilità delle società in particolare**

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. Le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.
3. Agli stessi effetti disciplinari le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.
4. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

#### **Art. 7 Sanzioni inerenti alla disputa delle gare - Punizione sportiva**

1. La società e/o il tesserato ritenuti responsabili, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, sono puniti con **LA PERDITA DELLA GARA STESSA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3(0-4 TORNEI SQUADRE) O CON IL PUNTEGGIO EVENTUALMENTE CONSEGUITO SUL CAMPO DALL'AVVERSARIO, SE A QUESTI PIÙ FAVOREVOLE.**
2. Tuttavia, non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico. In tal caso il responsabile, anche oggettivamente, è punito con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità o di particolare gravità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione minima, una delle sanzioni di cui ai numeri dell'articolo 8.
3. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta ad entrambi gli interessati quando la responsabilità dei fatti di cui al comma precedente risulti proprio di entrambi.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura, essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali

poteri gli Organi della giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare e adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara. Fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta in particolare alla società che: fa partecipare alla gara **TESSERATI SQUALIFICATI O CHE COMUNQUE NON ABBIANO TITOLO PER PRENDERVI PARTE**; la posizione irregolare del giocatore(anche di riserva inclusa), in violazione alle disposizioni contenute nell'Handbook o alle norme FISTF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa, ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro. Non si applica la punizione sportiva nel caso in cui l'identità del giocatore sia accertata ancorché gli eventuali documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.

#### **Art. 8 Sanzioni a carico delle società e dei tesserati**

Le società e i tesserati che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, delle presenti norme federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni anche in via cumulativa e progressiva:

1. **AMMONIZIONE;**
2. **AMMENDA CON DIFFIDA(€. 10 e multipli);**
3. **PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA;**
4. **SQUALIFICA A TEMPO DETERMINATO, FINO A UN ANNO;**
5. **RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA O DI QUALSIASI ALTRA COMPETIZIONE AGONISTICA;**
6. **ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA O DA QUALSIASI ALTRA COMPETIZIONE AGONISTICA, CON EVENTUALE ASSEGNAZIONE AD UNO DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA INFERIORE;**
7. **NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA O DI VINCENTE DEL CAMPIONATO O DEL GIRONE DI COMPETENZA, O DI COMPETIZIONE UFFICIALE;**
8. **NON AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A DETERMINE MANIFESTAZIONI.**
9. **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL PRESENTE CODICE.**

Tuttavia, qualora l'Organo di giustizia valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata, nei confronti della società o del tesserato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.S.C.T. La proposta può essere impugnata, come previsto dall'art. 9, n. 4.

L'Organo di giustizia, in caso di illecito sportivo o amministrativo, può prendere in considerazione, qualora lo ritenga tale da giustificare una diminuzione della sanzione, la circostanza che la società o il tesserato abbia fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le

conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili.

I soggetti colpiti dai provvedimenti di cui sopra possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione trova esecuzione, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

#### **Art. 9 Documenti FISCT, Prove, Notifica, Ricorso e sua decisione**

1. I provvedimenti della GS (giustizia sportiva) sono presi **collegialmente a maggioranza** salvo astensioni di uno o più giudici per interessi in atto al provvedimento, nel qual caso il Presidente Federale nominerà un giudice pro tempore per quella decisione. Vengono adottati con provvedimenti pubblici entro 48 ore dalla ricezione delle prove dell'infrazione.
2. Le **PROVE** delle infrazioni, degli illeciti e comunque di quanto altro sia in violazione delle carte federali, sono basate sui documenti federali, sui referti degli arbitri, sugli esposti presentati dal Capo Arbitro e dal responsabile COL, sulla denuncia del tesserato ex art. 2 ultimo comma.
3. La **NOTIFICA** della infrazione da parte della GS avverrà mediante provvedimento pubblicato sull'indirizzo ufficiale di posta elettronica della federazione, sulle maggiori groups di posta elettronica e sull'indirizzo personale o di riferimento del tesserato o della società interessata.
4. Il **RICORSO** avverso i provvedimenti della GS deve essere notificato entro 48 ore dal ricorrente ad uno qualsiasi dei componenti la GS sulla sua e-mail a conferma di lettura. Nel caso il ricorrente non disponga dei predetti mezzi informatici o non abbia la possibilità di usufruire quelli di riferimento, può notificare ricorso a mezzo raccomandata a/r. sempre nei termini stabiliti. Vale il timbro postale.
5. Le **DECISIONI AVVERSO I RICORSI** saranno prese entro le successive 48 ore dalla loro ricezione. Nel caso il Presidente Federale abbia interesse in atto al provvedimento, si asterrà sostituito dal vice-Presidente e così a seguire per gli altri membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 Infrazioni agonistiche**

Sono infrazioni agonistiche gli atti o i comportamenti contrari al regolamento agonistico di giuoco o al presente regolamento commessi dai tesserati o dalle società **durante la disputa di una gara o durante una manifestazione sportiva.**

Esse vengono rilevate dall'arbitro o dal Capo Arbitro le cui loro decisioni all'istante in merito sono inappellabili. Vengono demandate poi alla GS per i successivi provvedimenti opportuni.

Si distinguono in:

- a. **giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri tesserati;**
- b. **comportamenti o dichiarazioni, direttamente od indirettamente, idonei a costituire incitamento a forme di violenza;**
- c. **atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica;**
- d. **espressioni di stizza eccessiva o bestemmie pronunciate nell'ambito della manifestazione sportiva, così come manifestazioni di esultanza offensive dell'avversario;**
- e. **offesa ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;**
- f. **minaccia verbale di aggressione ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;**

- g. tentata aggressione ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
- h. aggressione ad avversario, arbitro, capo arbitro o COL;
- i. violenza o furto, anche tentato, contro attrezzatura di gioco e non, propria o di altri;
- j. tenuta di gioco non conforme al regolamento vigente;
- k. rifiuto od allontanamento ingiustificato al turno di arbitraggio;

#### **Art. 11 Progressione ed esecuzione**

I responsabili delle violazioni sono punibili **al momento**, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, salvo provvedimento GS successivo, con una o più delle seguenti sanzioni anche in via cumulativa e progressiva:

- 1) dalla lettera A alla F, invito verbale all'astensione, ammonizione, espulsione e perdita della gara, allontanamento;
- 2) dalla lettera G alla I, espulsione e perdita della gara, allontanamento;
- 3) lettera H ed I, eventuale proposta di radiazione a seconda della gravità;
- 4) lettera J e K, invito verbale alla conformità, allontanamento a seconda della gravità;

**Nei casi di tornei a squadre, l'espulsione diretta o il cumulo sino alla tripla ammonizione comportano la successiva giornata di squalifica salvo gravità.**

#### **Art. 10 Sospensione cautelare**

Nei casi gravi, il Consiglio Direttivo sentito gli Organi della giustizia sportiva può disporre, motivando in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare.

#### **Art. 11 Inasprimento delle sanzioni - La recidiva**

1. La società od il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nella normativa federale, ne commette altra e/o della medesima indole nella stessa stagione sportiva, soggiace ad aggravamento della sanzione.
2. Ai fini della recidiva, sono valutate anche le sanzioni irrogate per gravi violazioni disciplinari commesse nel precedente biennio. Spetta all'Organo della giustizia sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.
3. Le violazioni dell'art. 1, comma 2, da parte dei dirigenti e soci di una società, quando di esse la stessa debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva.

**Nei casi di tornei a squadre per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione del punteggio in classifica.**

#### **Art. 12 Esecuzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale.
2. Le sanzioni, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.
3. Nel caso in cui il giocatore od il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la sanzione viene scontata per le residue gare ufficiali della nuova società di appartenenza.

4. La proposta di sospensione cautelare prevista ex art. 10 può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui all'art. 9.
5. Tutti i provvedimenti si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
6. **Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse venga presentato reclamo.**

#### **Art. 13 La prescrizione**

Le infrazioni di carattere disciplinare e gli illeciti in genere si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

I diritti di natura economica (le ammende) si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.

#### **Art. 14 La riabilitazione**

Le persone e le società nei cui confronti, a seguito di proposta degli Organi di Giustizia Sportiva, il Presidente Federale abbia radiato possono, dopo un anno essere riabilitate dal Presidente Federale, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:

- I. che dal fatto l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
- II. che ricorrano particolari condizioni d'ordine morale e sportivo che facciano presumere che l'infrazione non venga più ripetuta.

Il Presidente Federale decide, con succinta motivazione, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e, se lo ritiene indispensabile, l'Organo di Giustizia Sportiva.

La falsità o, comunque, la non piena veridicità nella dichiarazione di cui ai precedenti punti comporta il rigetto della istanza ovvero, se successivamente accertata, la decadenza dell'atto di riabilitazione, senza possibilità alcuna di essere successivamente riabilitato.

#### **ART. 15 NORMA FINALE**

#### **L'IGNORANZA DELLO STATUTO E DELLE NORME FEDERALI NON PUÒ ESSERE INVOCATA A NESSUN EFFETTO.**

Tutti gli atti federali ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione o notifica mediante e-mail di riferimento a conferma di lettura.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, valgono sia le leggi vigenti che il giudizio di equità.